



Regione Lombardia

Organismo Pagatore Regionale

Reg. UE n. 1308/2013

RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE

DEI VIGNETI

Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni

Campagna 2016-2017

INTRODUZIONE	4
1. AMBITO DI APPLICAZIONE	4
2. SOGGETTI BENEFICIARI.....	4
3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO.....	4
3.1 Condizioni di ammissibilità della spesa	6
4. CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL REGIME DI AIUTI	6
4.1 Requisiti di accesso	6
4.2 Priorità.....	6
5. SUPERFICIE RICHIEDIBILE A PREMIO IN DOMANDA	7
5.1 Superficie non ammissibile.....	8
6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	9
6.1 Accesso al Sistema Informativo della Regione Lombardia (SIARL/SISCO)	9
6.2 Avvio del procedimento.....	9
6.2.1. Modifiche e Varianti.....	10
6.3 Controllo di ricevibilità	11
6.3.1 Controllo informatico	11
6.3.2 Controllo cartaceo	11
6.4 Impegni del beneficiario.....	12
6.4.1 Comunicazioni relative agli anticipi.....	13
7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.....	13
7.1 Istruttoria tecnico/amministrativa.....	13
7.2 Comunicazione esito dell'istruttoria	13
7.3 Approvazione graduatoria.....	14
8. CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI.....	15
9. LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO.....	16
9.1 Modalità di calcolo dell'aiuto	17
9.2 Modalità di liquidazione.....	17
9.2.1 Liquidazione dell'aiuto in forma anticipata	17
9.2.2 Liquidazione dell'aiuto a saldo	18
9.3 Elenchi di liquidazione	18
9.4 Liquidazione dell'aiuto	19

10. CONTROLLI DELLE SUPERFICI VITATE	19
10.1 Controlli tecnico -amministrativi.....	19
10.2 Controlli in loco.....	20
10.2.1 Controlli prima dell'estirpazione	20
10.2.2 Controlli in loco intermedi.....	21
10.2.3 Controlli da effettuare dopo la realizzazione degli interventi finanziati	21
10.2.4 Verbali di controllo in loco (collaudo).....	22
10.2.5 Controlli ex post	23
11. PRONUNCIA DELLA DECADENZA DEL CONTRIBUTO	24
12. CONDIZIONALITÀ	25
13. RECESSO DAGLI IMPEGNI	25
14. MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE ELEGGIBILE.....	26
14.1 Fasi della misurazione della particella in generale	27
14.2 Metodi di misurazione delle particelle in casi specifici	28
15 DOSSIER DI DOMANDA	30
16. CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	31
17. TRATTAMENTO DELLE ANOMALIE	32
18. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO BENEFICIARIO	32
19. RICORSI.....	33
19.1 CONTESTAZIONI AL PROVVEDIMENTO DI NON RICEVIBILITÀ, NON AMMISSIBILITÀ, NON FINANZIABILITÀ DELLA DOMANDA.....	33
19.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO	33
20. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	33
Allegato A: IMPEGNI DI CONDIZIONALITÀ	39
MODULISTICA.....	46
Modello I	46
Modello II.....	49
Modello III	51
Modello IV.....	53
Modello V	54
Modello VI.....	58

INTRODUZIONE

Il presente manuale definisce le condizioni, le modalità e le responsabilità per la gestione e i controlli inerenti la concessione degli aiuti nell'ambito dell'OCM vitivinicolo, così come previsto dalla riforma dell'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo (OCM Vitivinicolo), ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e del Regolamento attuativo della Commissione (CE) n. 555/08.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regime di sostegno europeo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica ai vigneti che producono uva da vino limitatamente alle zone delimitate dai disciplinari di produzione delle Denominazioni di Origine Protetta– DOP e delle Indicazioni Geografiche Tipiche - IGT del territorio della Lombardia.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Gli aiuti finanziari previsti per la Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti sono concessi ai produttori che conducono una superficie vitata in Lombardia, regolarmente registrata nello Schedario vitivinicolo regionale attraverso il Sistema Informativo dell'Agricoltura della Regione Lombardia, che presentano una domanda di aiuto nei tempi e con le modalità previste dal presente manuale.

L'aiuto finanziario è concesso ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla DGR 5139/2016.

Alla data della presentazione della domanda tali soggetti devono essere conduttori di superficie vitata oppure detenere diritti - autorizzazioni di reimpianto e superfici idonee all'impianto, inoltre devono avere aperto un fascicolo aziendale su SISCO.

I richiedenti ammessi ai benefici sono responsabili della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi.

Nel caso in cui il conduttore non sia proprietario della superficie vitata per la quale presenta domanda di aiuto, è necessario allegare alla domanda l'assenso della proprietà.

3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO

L'aiuto alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti è concesso per le seguenti tipologie di Azioni:

A. riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, di maggior pregio enologico oppure di maggior valore commerciale.

L'attività si attua tramite le seguenti azioni:

- A.1 estirpazione e reimpianto di un vigneto nell'ambito della stessa azienda
- A.2 reimpianto con diritto/autorizzazione
- A.3 sovrainnesto; si applica in vigneti di età inferiore o uguale a 15 anni con un numero di ceppi/ ettaro uguale o superiore a 4000

B. ristrutturazione che consiste nella diversa collocazione di un vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche oppure nell'impianto del vigneto sulla stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite. L'attività si attua tramite le seguenti azioni:

- B.1 estirpazione e reimpianto di un vigneto nell'ambito della stessa azienda
- B.2 reimpianto con diritto/ autorizzazione
- B.3 sovrainnesto; si applica in vigneti di età inferiore o uguale a 15 anni con un numero di ceppi/ ettaro uguale o superiore a 4000

C. Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti attraverso operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno, delle forme di allevamento, ecc., esclusa l'ordinaria manutenzione:

- C1.1 modifica delle strutture di sostegno della vite
- C1.2 incremento della densità di impianto di almeno il 20%
- C1.3 azione combinata di incremento della densità di impianto e contestuale modifica delle strutture di sostegno
- C.2 messa in opera, costruzione o distruzione di terrazzamenti sostenuti da muretti in sasso (azione combinata con altre azioni dei gruppi A – B – C1)

Le azioni C.1.1 - C.1.2 – C1.3.- C.2 sono autorizzate solo per i vigneti con valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un altitudine superiore a 500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 30%.

L'azione C.2 è autorizzata esclusivamente se eseguita sulla stessa superficie in cui si realizza una azione di tipo A. riconversione varietale, B. ristrutturazione, o un'altra azione del gruppo C.1 Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.

Nell'ambito di una azione combinata di una azione di tipo A-B-C con una azione C2 l'importo rendicontabile, riconducibile alla messa in opera di muretti in sasso non può superare il 25% del totale della spesa ammessa.

Il contributo concesso per le diverse tipologie di azioni (codificate nell'Allegato C al presente Manuale) è stabilito con atto della Direzione Generale Agricoltura.

3.1 Condizioni di ammissibilità della spesa

Sono ammesse solo le spese sostenute a partire dalla data di protocollo della domanda ritenuta ricevibile (data di chiusura della domanda a sistema).

Sono ammessi solo impianti con caratteristiche idonee alla produzione di vini a IGP o DOP.

4. CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL REGIME DI AIUTI

4.1 Requisiti di accesso

Per accedere al regime di aiuti, il beneficiario deve possedere i seguenti requisiti:

- i vigneti oggetto della richiesta di aiuto devono essere regolarmente iscritti nello schedario delle superfici vitate presente nei Sistemi Informativi Regionale e Nazionale;
- i vigneti oggetto di richiesta di aiuto devono essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di impianti e reimpianti. Le superfici vitate per le quali è stata attivata, ma non conclusa la procedura di regolarizzazione, non possono essere oggetto di intervento;
- la superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, ammessa al beneficio dell' intervento è stabilita in 0,50 ettari per le domande presentate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) in forma singola, e in 0,30 ettari qualora i medesimi richiedenti, alla data di presentazione della domanda, conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto inferiore o uguale a tre ettari.

Infine per i vigneti con valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un'altitudine superiore a 500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 30%, la superficie minima ammessa a contributo è pari a 0,10 ettari.

4.2 Priorità

Gli aiuti per la riconversione e ristrutturazione sono concessi fino ad esaurimento del budget assegnato dal Piano nazionale di sostegno per ogni campagna di riferimento in base a una graduatoria provinciale redatta con un sistema di punteggi assegnati a ogni beneficiario secondo quanto stabilito dal PRRV regionale (DGR 5139/2016).

A parità di punteggio in graduatoria viene data priorità ad aziende con conduttore (titolare / rappresentante legale) più giovane.

In caso di azienda non individuale l'età presa in considerazione è quella del titolare/legale rappresentante più giovane.

.

5. SUPERFICIE RICHIEDIBILE A PREMIO IN DOMANDA

La superficie di riferimento per la presentazione della domanda è quella presente nel fascicolo aziendale del produttore che non presenta anomalie nello schedario viticolo.

Ai sensi di quanto disposto dall' articolo 75 del Reg. (CE) n. 555/08, il premio è corrisposto per una superficie calcolata secondo la definizione di superficie vitata sotto riportata:

“ la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari”.

Pertanto la superficie oggetto di aiuto ammessa in domanda in base ai dati dello schedario regionale potrà subire una decurtazione in base alla misurazione effettuata secondo la definizione sopra menzionata.

Di conseguenza il beneficiario dovrà indicare in domanda la superficie che effettivamente può beneficiare del premio (superficie eleggibile).

Detta superficie, per ogni particella, potrà essere inferiore od al massimo uguale a quella presente nello schedario viticolo regionale; nel caso di reimpianti (az.A.2-B.2-C.2.2 e C.2-5) la superficie eleggibile potrà essere inferiore od al massimo uguale alla SAU.

L'autorizzazione emessa in seguito all'estirpazione (az. A.1-B.1-C.2 .1 e C.2.4), generata da una domanda di variazione del potenziale (Estirpo/Reimpianto da PRRV), deve essere inserita nel fascicolo di domanda, deve essere esercitata con il reimpianto previsto dalla misura entro le due campagne successive. Nel caso di esecuzione parziale delle opere l'autorizzazione di impianto residua non viene convertita in autorizzazione di impianto con durata triennale e viene perduta.

Nel caso di rinuncia totale ai benefici del piano è possibile, su richiesta del conduttore, la trasformazione dell'autorizzazione rilasciata nell'ambito del piano in una autorizzazione da estirpo/reimpianto aziendale.

In domanda il beneficiario deve indicare la superficie eleggibile che andrà complessivamente a reimpiantare.

Al momento del reimpianto il produttore è tenuto a reimpiantare una superficie pari a quella ammessa all'aiuto. L'autorizzazione deve essere usata per intero; è ammesso l'utilizzo parziale qualora la parte residua venga adoperata per le capezzagne.

Tale superficie sarà quella utile per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo; in ogni caso la superficie ammessa all'aiuto, sommata alla superficie delle capezzagne, deve essere coerente con la definizione di superficie vitata definita dal manuale OPR di aggiornamento dello schedario viticolo.

Invece nel caso delle Azioni di reimpianto (A.2-B.2-C.2.2 e C.2.5), il beneficiario al momento della domanda può:

- richiedere una superficie che corrisponda alla superficie ammessa e utilizzare la rimanente parte dell'autorizzazione per le capezzagne; la totalità della superficie è il dato che sarà utilizzato per l'aggiornamento dello schedario;

oppure

- richiedere una superficie netta, corrispondente alla totalità della superficie ammessa all'aiuto che intende impiantare; in questo caso l'autorizzazione viene comunque esaurita integralmente (superficie dell'autorizzazione= superficie ammessa all'aiuto senza capezzagne) e vi sarà coincidenza tra superficie eleggibile e superficie iscritta nello schedario. Tale opzione è consentita nel caso reale in cui non ci sono capezzagne attorno all'impianto (per es. vigneti contigui, presenza di tare o incolti, strade);

oppure

- richiedere una superficie corrispondente ad una parte dell'autorizzazione o (ad es. superficie richiesta netta ha 1.00.00, superficie totale autorizzazione ha 2.00.00); in fase di realizzazione dell'impianto e comunicazione a SIARL, a seconda dell'impianto effettivamente realizzato, sarà generata la relativa autorizzazione residua.

5.1 Superficie non ammissibile

Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica:

- a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n° 555/2008 che recita "*per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite*";
- b) agli impianti viticoli che negli ultimi cinque anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e/o regionali per gli stessi interventi (fatti salvi gli impegni previsti dalla passata programmazione per cui tale limite era fissato in 10 anni);
- c) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 4000 ceppi/ettaro; le deroghe al limite sopra fissato possono essere accolte nei casi previsti dai disciplinari di produzione delle DOP e IGP;
- d) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 2000 ceppi/ettaro per gli impianti a pergola;
- e) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per vini da tavola;
- f) agli interventi finalizzati al sovrainnesto di vigneti con densità inferiore a 4000 ceppi/ettaro, le deroghe al limite sopra fissato possono essere accolte nei casi previsti dai disciplinari di produzione delle DOP/IGP.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di aiuto alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti può essere presentata unicamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente a SIARL direttamente dal beneficiario o da un suo delegato.

6.1 Accesso al Sistema Informativo della Regione Lombardia (SIARL/SISCO)

I soggetti coinvolti nell'attuazione delle politiche agricole e agro-industriali hanno accesso al SIARL e al SISCO, secondo profili e politiche di sicurezza gestite dal sistema di identificazione e registrazione dei soggetti abilitati.

Per accedere al sistema è necessaria l'autenticazione tramite la **Carta regionale dei Servizi (CRS)** di Regione Lombardia. Per coloro che non sono residenti in Lombardia o che non hanno diritto alla CRS, l'identificazione può essere effettuata anche con una qualsiasi carta **CNS (Carta Nazionale dei Servizi)**.

Tutti i soggetti che accedono al sistema e svolgono le operazioni loro consentite vengono controllati, identificati e registrati attraverso il sistema di identificazione. Inoltre, anche tutte le operazioni effettuate sono registrate a sistema, complete di identificativo del soggetto responsabile delle operazioni e data di esecuzione.

In particolare, nel fascicolo/asset aziendale è riportato l'identificativo del funzionario che ha effettuato l'ultimo aggiornamento (a seguito della chiusura di un procedimento) o l'archivio di provenienza dei dati, unitamente alla data in cui è stata svolta l'operazione.

Anche i soggetti privati possono accedere al sistema, limitatamente al proprio fascicolo/asset aziendale ed a tutti i procedimenti ad esso collegati, solo se preventivamente registrati.

I soggetti privati possono presentare direttamente le domande o delegarne la presentazione ai soggetti abilitati all'accesso al sistema, con uno specifico profilo utente, come i Centri di Assistenza Agricola (CAA) o gli studi tecnici di liberi professionisti. I soggetti delegati possono accedere ai fascicoli/asset aziendali ed ai procedimenti, limitatamente alle imprese che hanno loro attribuito una delega.

6.2 Avvio del procedimento

Le domande possono essere presentate fino al 20 giugno 2016 per via telematica tramite il sistema informativo SIARL e sono considerate ricevibili al fine dell'ammissione al regime di aiuti in assenza di anomalie a sistema (non è consentito procedere ad aggiornamenti del fascicolo aziendale nel corso dell'ultimo giorno di presentazione delle domande di contributo).

In ogni caso, al fine di permettere la correzione di eventuali anomalie presenti a SIARL le domande dovranno essere aperte, dal beneficiario o da un suo delegato, a SIARL entro i due giorni lavorativi precedenti la data ultima di scadenza per la presentazione delle domande e chiuse entro il termine stabilito.

Con l'invio telematico della domanda il sistema informativo attribuisce un numero univoco di identificazione. La domanda deve essere stampata e firmata in originale dal beneficiario. Sulla copia cartacea della domanda il sistema riporta l'ora, la data e il numero di domanda unico e progressivo che vale anche come numero di protocollo. Con l'attribuzione del numero di

protocollo si avvia il procedimento amministrativo, comprovato dalla ricevuta rilasciata dal SIARL al richiedente, che vale come avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90.

Con l'avvio del procedimento deve essere comunicato il responsabile del procedimento e il funzionario incaricato allo svolgimento delle fasi istruttorie. Tale informazione può essere effettuata contestualmente alla prima comunicazione prevista dal procedimento amministrativo e comunque nel più breve tempo possibile.

La copia cartacea della domanda debitamente firmata dal richiedente e la documentazione ad essa allegata deve essere consegnata all'UTR di competenza e alla provincia di Sondrio entro 7 giorni consecutivi dalla chiusura del bando, pena l'irricevibilità della domanda stessa.

Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda coincida con un giorno non lavorativo il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il richiedente, pena la non ammissibilità della domanda presentata, deve allegare:

fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità;

- diritto o autorizzazione che si utilizzeranno per l'impianto nel caso in cui il conduttore utilizzi un diritto o una autorizzazione in portafoglio (Azione A.2-B.2-C.2.2- C.2.5)
- autocertificazione nel caso di richiesta di punteggio per "giovani agricoltori" (Modello IV);
- consenso della proprietà allo svolgimento delle attività (Modello III); oppure, nel caso in cui l'assenso sia implicito, copia del contratto di affitto;
- all'atto della presentazione della domanda il conduttore deve dichiarare se intende richiedere il contributo a collaudo oppure il contributo in forma anticipata;

Alla presentazione della domanda di aiuto deve sempre seguire una domanda di variazione del potenziale vitivinicolo da PRRV. Tale domanda deve essere presentata a SIARL unicamente tramite il CAA delegato alla tenuta del fascicolo aziendale. Le domande di variazione del potenziale vitivinicolo devono tenere conto di tutta la superficie vitata oggetto del programma di ristrutturazione e non solo di quella ammessa a contributo, al fine dell'emissione della relativa autorizzazione che dovrà essere utilizzata interamente al momento del reimpianto (Azione A.1-B.1-C.2.1-C.2.4)

La comunicazione di impianto è da ritenersi definitiva, non sarà quindi più consentito un aumento di superficie successivamente all'istruttoria della domanda.

Eventuali modifiche e aggiornamenti del fascicolo aziendale connesse alla domanda verranno eseguite a titolo gratuito tramite il CAA delegato alla tenuta del fascicolo aziendale stesso.

6.2.1. Modifiche e Varianti

Eventuali domande di modifica alla domanda iniziale possono essere presentate entro il 05 luglio 2016. In ogni caso le variazioni effettuate successivamente al 20 giugno non possono riguardare l'aumento della superficie richiesta rispetto alla domanda iniziale.

Dopo il 05 luglio 2016, qualora il richiedente abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale, può, previa autorizzazione dell'Ente istruttore, presentare una domanda di variante tramite apposita procedura SIARL.

Le domande di variante debitamente motivate possono essere presentate fino al 1 giugno 2017 e comunque prima della predisposizione degli elenchi di liquidazione

La domanda di variante non può mai comportare aumenti di superficie oggetto della PRRV e deve comunque garantire il rispetto delle condizioni che devono essere possedute dal richiedente all'atto della domanda di aiuto.

Come già indicato per le domande di aiuto, anche il fascicolo cartaceo delle domande di variante deve essere trasmesso all'Ente istruttore competente, a cura del soggetto che ne ha curato l'inserimento a portale SIARL, entro 5 giorni dalla presentazione della domanda di variante, in caso contrario la variante non sarà accettata.

La presentazione di una domanda di variante comporta a carico dell' UTR competente e della Provincia di Sondrio per l'istruttoria l'effettuazione dei controlli di ricevibilità e di ammissibilità della medesima.

6.3 Controllo di ricevibilità

6.3.1 Controllo informatico

Il SIARL effettua una verifica di ammissibilità della domanda al regime di aiuti sulla completezza e correttezza della domanda presentata in merito a:

- anagrafica del beneficiario;
- ammissibilità delle superfici richieste (presenza del vigneto con l'ausilio del GIS, verifica delle anomalie quali supero catastale, supero di utilizzi, supero di conduzione);
- eventuale presenza del diritto/autorizzazione di reimpianto sul fascicolo aziendale (nel caso di azioni che prevedono il "reimpianto con diritti - autorizzazioni").

Se i dati presenti nella domanda di aiuto non corrispondono ai dati presenti nello schedario viticolo regionale, il Sistema non permette l'inoltro della domanda. In questo caso è necessario procedere alla risoluzione delle anomalie segnalate tramite l'Aggiornamento d'ufficio del Fascicolo Aziendale e dello schedario vitivinicolo secondo quanto disposto dal Manuale OPR di aggiornamento della procedure e dei controlli per l'aggiornamento e la gestione dello schedario vitivinicolo regionale.

6.3.2 Controllo cartaceo

L' UTR competente e la provincia di Sondrio accertano la ricezione delle domande e dei relativi allegati entro i termini di cui al paragrafo precedente, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita check list di controllo presente nella procedura SIARL.

Nel caso in cui la documentazione risultasse incompleta o affetta da errore sanabile, l'UTR provinciale competente o la provincia di Sondrio, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241, richiede all'interessato le integrazioni o le correzioni utili alla corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda. Tali correzioni o integrazioni devono pervenire all'UTR e alla provincia di Sondrio entro 10 giorni continuativi dal ricevimento della richiesta.

La mancata presentazione della documentazione integrativa di cui al precedente punto comporta l'automatica esclusione dal regime di aiuti.

6.4 Impegni del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda il beneficiario si impegna :

- a. ad attuare tutte le Azioni oggetto di aiuto nella azienda di propria conduzione secondo le condizioni ed i vincoli previsti dal Piano di Riconversione e Ristrutturazione Vigneti della Lombardia;
- b. a realizzare i lavori e/o acquistare le attrezzature nel rispetto delle regole stabilite nelle disposizioni attuative, regionali e le relative disposizioni amministrative e negli eventuali bandi delle Comunità montane;
- c. a riprodurre o integrare la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale;
- d. a rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (CE) 555/08;
- e. a mantenere la destinazione produttiva delle superfici oggetto di aiuto per 5 campagne successive a quella in cui sono stati effettuati i lavori;
- f. a conservare le fatture di acquisto del materiale per 5 anni;
- g. a concludere le Azioni oggetto di aiuto entro la seconda campagna successiva a quella di presentazione della domanda di aiuto;
- h. a effettuare le operazioni previste sulle particelle indicate in domanda;
- i. a rispettare gli impegni di condizionalità dell'azienda per i tre anni successivi al pagamento dell'aiuto;
- j. a richiedere il nulla osta all'estirpazione al CAA delegato attraverso una domanda di variazione del potenziale vitivinicolo da PRRV e ad estirpare ed impiantare (nel caso di reimpianto con autorizzazione) secondo le tempistiche stabilite dalla normativa regionale;
- k. a comunicare tempestivamente all' UTR competente o alla provincia di Sondrio eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda.

Inoltre il beneficiario dichiara:

- a) che quanto esposto nella domanda di aiuto risponde al vero, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;

- b) di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente (art. 76 del DPR n° 445 del 28 dicembre 2000).

Il mancato rispetto degli impegni sottoscritti dal beneficiario di cui ai punti da a) a h) comporta la decadenza totale dell'aiuto.

6.4.1 Comunicazioni relative agli anticipi

I beneficiari che percepiscono l'aiuto in forma anticipata (ai sensi dell'art. 37 ter – Reg. UE n. 752/2013) sono tenuti a fornire annualmente, entro il 15-novembre di ogni anno l'informazione relativa alla rendicontazione parziale delle spese sostenute a partire dalla campagna successiva a quella di riferimento, utilizzando l'apposito applicativo contenuto nel Sistema Informativo della Regione Lombardia (SIARL).

Tali informazioni riguardano:

- a) l'importo delle spese sostenute fino al 15 ottobre di ogni anno;
- b) l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.

UTR competenti per territorio e la Provincia di Sondrio sono tenuti a raccogliere le informazioni ricevute tramite un apposita funzionalità di scarico dati presente sul SIARL.

Al beneficiario dell'anticipo che non rispetti l'obbligo di trasmissione delle comunicazioni di cui sopra, è applicata una penalità pari all'1% del valore dell'anticipo percepito (decreto n° 9743 del 21/10/2014).

A chiusura dei lavori il beneficiario è tenuto ad utilizzare l'apposito applicativo per inserire l'ammontare degli importi utilizzati e che verranno esplicitati nella tabella di rendicontazione di cui all'allegato Modello V al presente Manuale.

7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

7.1 Istruttoria tecnico/amministrativa

Il controllo amministrativo viene eseguito dall' UTR competente per territorio o dalla provincia di Sondrio secondo quanto indicato nel presente Manuale (capitolo 10); al termine delle verifiche il funzionario istruttore compila il verbale di ammissibilità e la relativa check-list.

7.2 Comunicazione esito dell'istruttoria

Alla chiusura dei termini di presentazione delle domande e a seguito dell'assegnazione delle risorse da parte del MIPAAF, la DGA definisce il contributo/ha ed il riparto finanziario provinciale.

L'UTR e la provincia di Sondrio comunicano l'esito dell'istruttoria al richiedente, il quale entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'istruttoria, può presentare agli UTR competenti per territorio e alla provincia di Sondrio memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e la ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente

non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo possibilità di ricorso previste dalla legge.

Gli UTR e la provincia di Sondrio hanno 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame.

7.3 Approvazione graduatoria

Gli UTR e la Provincia di Sondrio provvedono alla definizione della graduatoria delle domande ammettendo a finanziamento i beneficiari nel limite degli importi assegnati dalla DGA.

Gli UTR e la Provincia di Sondrio informano OPR dell'ammontare delle eventuali economie verificatesi a seguito di:

1. rinunce;
2. impossibilità di utilizzare l'intero budget assegnato per insufficienza di domande;
3. impossibilità di finanziare per intero l'ultima domanda utile in graduatoria.

OPR Lombardia provvederà alla redistribuzione delle eventuali economie di spesa, nel rispetto delle graduatorie approvate, al fine di procedere al pagamento di domande per l'intero importo ammissibile dandone comunicazione agli UTR competenti per territorio e alla Provincia di Sondrio.

Gli UTR competenti per territorio e la provincia di Sondrio comunicano ai richiedenti, l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di aiuto (atto di concessione del finanziamento) o l'esclusione della domanda di aiuto (atto di esclusione della domanda). Contestualmente alla comunicazione di ammissibilità al finanziamento, gli UTR e la provincia di Sondrio richiedono:

1. ai beneficiari che percepiscono l'aiuto in forma anticipata:
 - la garanzia fideiussoria pari al 120% dell'aiuto concesso (Modello 2);
 - l'autodichiarazione attestante l'inizio lavori;
2. ai beneficiari che percepiscono l'aiuto a saldo:
 - la comunicazione della conclusione delle opere;
 - documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture in originale accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
 - una auto-dichiarazione attestante che il richiedente non abbia percepito alcun doppio finanziamento comunitario o nazionale per le azioni richieste nella domanda di aiuto;
 - la certificazione antimafia nel caso in cui il contributo concesso sia superiore a € 150.000,00.

I beneficiari sono tenuti a fornire all'UTR competente o alla provincia di Sondrio entro il 3 giugno dell'anno successivo alla presentazione della domanda la documentazione richiesta, pena l'esclusione dal finanziamento.

8. CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

Nel caso di richiesta di finanziamento anticipato le azioni finanziate per una campagna devono essere concluse entro la seconda campagna successiva a quella di riferimento *(ovvero, per la campagna 2016 /2017 i lavori devono essere terminati entro il 31 luglio 2019 mentre nel caso di finanziamento a collaudo tutte le azioni previste devono essere concluse entro il 3 giugno dell'anno successivo alla presentazione della domanda (ovvero, per la campagna 2016/2017 i lavori devono essere terminati entro il 03 giugno 2017)*

Il sostegno comunitario non è cumulabile con altri aiuti comunitari riguardanti, al contempo, le medesime superfici ed operazioni e deve essere comprovato tramite la presentazione di idonea documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute e dall'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia.

Tenuto conto che l'aiuto è versato previa verifica della esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di aiuto, i richiedenti ammessi con domanda di aiuto a collaudo ed i beneficiari di anticipo su cauzione devono comunicare il completamento dei lavori e fare richiesta di collaudo all' UTR competente per territorio o alla provincia di Sondrio presentando apposita comunicazione di "termine lavori e richiesta di collaudo" allegando un prospetto riepilogativo delle opere realizzate, la documentazione fiscale (regolarmente quietanzata) giustificativa delle spese sostenute, e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia.

La documentazione fiscale e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia sono utilizzate per la verifica che il contributo comunitario non superi il 50% rispetto alle spese di ristrutturazione e di riconversione effettivamente sostenute. Per ciò che riguarda le operazioni eseguite "in proprio", qualora non espressamente escluse, ovvero nei limiti stabiliti dalla delibera regionale, l'azienda deve allegare apposita dichiarazione di responsabilità in merito alle operazioni svolte e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati (Modello V).

I costi relativi ai lavori eseguiti non possono superare quelli previsti dalla normativa regionale di adozione del Piano Regionale di Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti.

La deroga ai vincoli inerenti alla tempistica prevista per la conclusione delle opere può essere concessa, previa autorizzazione di OPR, nei seguenti casi:

- le superfici interessate siano comprese in zone che hanno subito una calamità naturale o eventi assimilabili riconosciuti dalle autorità competenti;
- l'Osservatorio regionale per le malattie delle piante attesti problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscano la realizzazione delle misure previste.

La mancata presentazione dal parte del richiedente della richiesta di accertamento finale dei lavori eseguiti comporta:

- per le domande con pagamento a collaudo la non erogazione dell'aiuto comunitario, tenuto conto che l'amministrazione non sarà posta in grado di poter eseguire un adempimento previsto come obbligatorio ai fini del pagamento dell'aiuto;
- per le domande con pagamento anticipato all'incameramento della garanzia connessa.

In tal caso l'Ente istruttore comunica ai richiedenti con domanda di pagamento a collaudo ed ai beneficiari pagati in via anticipata su cauzione, a mezzo lettera raccomandata A/R o tramite PEC spedita entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, la revoca dell'atto di concessione.

9. LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

L'aiuto è concesso su base forfettaria e comprende:

- il mancato reddito, qualora previsto;
- i lavori agronomici effettuati direttamente dal beneficiario (il quale allega apposita autocertificazione in merito alle operazioni svolte e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati);
- gli importi giustificati con fattura.

Il pagamento delle spese deve avvenire tramite bonifico o ricevuta bancaria (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura), oppure tramite bollettino postale nel caso in cui i beneficiari siano intestatari di un conto corrente postale di Poste Italiane (il pagamento deve essere documentato dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale), oppure con carta di credito e/o bancomat (tale modalità può essere accettata, purché sia intestata al beneficiario, il quale deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento).

In nessun caso è ammesso il pagamento tramite assegno, vaglia postale, carte prepagate o in contanti.

Per quanto riguarda le fatture si evidenzia che:

- devono essere presenti al momento del controllo;
- devono riportare una data successiva alla data di presentazione di domanda con esito positivo di ricevibilità (non sono pertanto ammesse a rendicontazione le spese sostenute prima di tale data);
- devono essere accompagnate dalla dichiarazione liberatoria della ditta che le ha emesse.

In ogni caso devono essere presenti al momento del controllo le fatture di acquisto delle barbatelle¹, munite del passaporto delle piante che attestino l'utilizzo di materiale di propagazione certificato o materiale di propagazione standard (solo per le varietà per la quali non è possibile reperire materiale certificato) e dell'eventuale documentazione relativa all'utilizzo di materiale di propagazione termotrattato e le fatture inerenti a ogni altro materiale eventualmente acquistato (pali, fili, ecc.).

Il documento di trasporto delle barbatelle, deve riportare una data successiva alla presentazione della domanda e compatibile con il periodo ammesso per l'impianto.

L'aiuto alla riconversione o ristrutturazione di un vigneto è concesso per ogni ettaro, o frazione di ettaro, oggetto di una specifica azione ammessa a finanziamento, secondo quanto disposto dal PRRV regionale. Qualora il contributo comunitario pagato in anticipo risultasse superiore alle spese effettivamente sostenute, si provvederà a richiedere alle aziende la restituzione delle somme versate in eccesso, maggiorata, in caso di liquidazione anticipata, del 20% oltre ai relativi interessi, nel caso di pagamento a saldo sarà liquidata la cifra rendicontata come sopra esposto.

9.1 Modalità di calcolo dell'aiuto

Sulla base dell'aiuto medio regionale per ettaro del sostegno stabilito dal MIPAAF, ai sensi della DGR 5139/16, con atto della DG Agricoltura viene stabilito annualmente l'importo concedibile per ogni singola azione e per zona.

L'aiuto è concesso in misura non superiore al 50% dei costi (spese per l'acquisto del materiale e lavori in economia).

L'indennizzo per le perdite di reddito è corrisposto, ove previsto, nella misura massima stabilita dalla DGR 5139/16.

9.2 Modalità di liquidazione

La liquidazione dell'aiuto può avvenire con una delle seguenti modalità:

1. aiuto anticipato;
2. aiuto a saldo .

9.2.1 Liquidazione dell'aiuto in forma anticipata

La liquidazione dell'aiuto in forma anticipata, pari al 100% del contributo ammesso, è effettuata a condizione che il beneficiario presenti un'autodichiarazione di avvenuto avvio dei lavori e presenti una garanzia fideiussoria a favore di OPR pari al 120% del contributo di durata pari al periodo concesso per la realizzazione delle azioni approvate, maggiorato di tre rinnovi semestrali.

Fideiussione

¹ Nel caso in cui il richiedente sia un vivaista che autoproduce le barbatelle, è possibile presentare una dichiarazione del produttore che certifichi la peculiarità della situazione, tenendo presente che la cifra massima ammissibile all'aiuto è pari a quella del costo puro delle barbatelle escluso il ricavo del vivaista stesso, quindi sarà sempre minore rispetto al prezzo di vendita).

La fideiussione (modello I), normalmente stipulata presso filiali o agenzie, deve essere corredata della conferma di validità (modello II) effettuata dalle sedi centrali delle rispettive Compagnie Assicurative o Istituti Bancari.

Non è necessario richiedere la suddetta conferma, qualora la polizza sia emessa direttamente dalla sede centrale dell'ente garante o da una filiale dello stesso ente (di norma un istituto bancario) con poteri analoghi a quello della sede centrale.

La conferma della validità della polizza, redatta dall'ufficio dell'Ente garante autorizzato all'emissione della validazioni, dovrà essere inviata in originale o a mezzo fax o tramite PEC all'UTR di competenza o alla provincia di Sondrio per il territorio di competenza richiedente.

Alla conferma di validità e ad eventuali procure/deleghe, nel caso in cui esse non siano in originale, dovrà essere allegata copia del documento di identità del firmatario.

OPR Lombardia non procederà alla liquidazione in mancanza di tale conferma.

9.2.2 Liquidazione dell'aiuto a saldo

La liquidazione dell'aiuto a saldo è pari al 100% del contributo concesso, a condizione che il beneficiario abbia attuato tutte le misure e inviato la relativa richiesta di controllo in loco all'UTR di competenza o alla Provincia di Sondrio (comprensiva di fatture) e che l'UTR o Provincia di Sondrio abbia provveduto a tale controllo finale.

9.3 Elenchi di liquidazione

Gli elenchi con le proposte di liquidazione sono redatti dall'UTR competente e dalla provincia di Sondrio

L'elenco dei beneficiari ammissibili deve essere distinto in due sezioni:

1. elenco dei beneficiari che chiedono l'aiuto in forma anticipata con presentazione della relativa garanzia fideiussoria;
2. elenco dei beneficiari che chiedono l'aiuto a saldo.

Gli elenchi di liquidazione sono prodotti tramite ELEPAG, che estrae tutte le informazioni relative ai beneficiari presenti a sistema.

Una volta compilati in ELEPAG, gli elenchi sono stampati, firmati ed inviati, in copia cartacea, all'OPR, fino a che non sarà implementata a SIARL la firma digitale.

Gli elenchi delle proposte di liquidazione devono riportare a piè di pagina:

- timbro recante la dicitura "Visto si liquidi";
- timbro e firma del dirigente responsabile.

Gli elenchi devono essere corredata da:

- report di accompagnamento dell'elenco di liquidazione generato da ELEPAG;

- per gli aiuti in forma anticipata, originale della polizza fideiussoria (modello I) intestata all'Organismo Pagatore Regionale;
- originale o fax della conferma di validità della polizza fideiussoria (modello II) a cui deve essere allegata la copia di un documento di identità del firmatario della conferma stessa;
- originale del certificato antimafia se necessario.

Gli UTR e la provincia di Sondrio sono tenuti a inviare a OPR gli elenchi relativi alle proposte di liquidazione dei beneficiari inseriti nella graduatoria, salvo concessione di proroga, preferibilmente entro il:

- 30 giugno di ogni anno per gli aiuti erogati in forma anticipata,
- 10 settembre di ogni anno per gli aiuti erogati a saldo

L'invio degli elenchi di liquidazione è effettuato in modo informatico, a cui deve seguire entro 5 giorni lavorativi l'invio dell'elenco cartaceo.

Una copia dell'elenco cartaceo deve rimanere presso l'UTR e la provincia di Sondrio per il territorio di competenza.

9.4 Liquidazione dell'aiuto

La liquidazione degli aiuti è effettuata da OPR in base agli elenchi con le proposte di liquidazione inviate dagli UTR e della provincia di Sondrio e in base al budget finanziario assegnato alla Lombardia, secondo le ripartizioni provinciali effettuate dalla DGA.

Il pagamento degli aiuti ai beneficiari inseriti nell'elenco di liquidazione è effettuato entro il 15 ottobre.

10. CONTROLLI DELLE SUPERFICI VITATE

Le verifiche delle domande sono effettuate mediante controlli amministrativi e controlli in loco.

10.1 Controlli tecnico -amministrativi

I controlli tecnico-amministrativi delle domande sono sistematici e riguardano il 100% delle domande.

Gli UTR e la provincia di Sondrio, ricevuta la domanda di aiuto e la documentazione allegata, effettuano l'istruttoria tecnico/amministrativa al fine di controllare le condizioni di ammissibilità della domanda di aiuto.

Le domande devono essere assegnate formalmente dal dirigente responsabile, o da un suo delegato, a un funzionario incaricato dell'istruttoria amministrativa.

I controlli amministrativi di ammissibilità della domanda consistono nella verifica dei seguenti elementi:

a. correttezza e completezza della domanda

- domanda cartacea presentata nei termini, ovvero entro 7 gg continuativi dalla chiusura del bando;
- presenza copia del documento d'identità in corso di validità;
- completezza anagrafica del beneficiario;
- validità e congruenza delle dichiarazioni rese in domanda e dell'eventuale documentazione allegata alla domanda.

b. eleggibilità delle superfici ammesse all'aiuto tramite il SIARL controllo delle ortofoto delle particelle oggetto di domanda;

- vigneti oggetto della domanda regolarmente iscritti nello schedario viticolo regionale delle superfici vitate presente a SIARL;
- dimensione minima del vigneto nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni emanate dalla Direzione Generale Agricoltura (DGR 5139/2016).

c. verifica del punteggio al fine della graduatoria

d. compatibilità delle Azioni previste

- presenza di diritti o autorizzazioni utili per l'impianto;
- disponibilità da parte del beneficiario di una superficie agricola che abbia i requisiti previsti dal PRRV, sufficiente a garantire gli impegni assunti per il tempo necessario alla loro realizzazione;
- assenso della proprietà alle operazioni del PRRV;
- i vigneti oggetto di richiesta di aiuto devono essere coerenti con le specifiche tecniche indicate dalle disposizioni attuative del Piano Regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti: zone ammissibili, ambito di applicazione, soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti, superficie minima, ecc.;
- i vigneti oggetto di richiesta di aiuto non devono aver beneficiato di altri aiuti, comunitari, nazionali o regionali, per interventi strutturali negli ultimi 5 anni (fatti salvi gli impegni previsti dalla passata programmazione per cui tale limite era fissato in 10 anni).

10.2 Controlli in loco

Le misurazioni dovranno essere effettuate preferibilmente utilizzando il GPS in dotazione agli UTR. e alla provincia di Sondrio, o con metodi tradizionali.

Il controllo in loco è effettuato senza preavviso. E' tuttavia ammesso un preavviso limitato allo stretto necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso non può oltrepassare le 48 ore (cfr. art. 78 del Reg. 555/2008).

10.2.1 Controlli prima dell'estirpazione

Nell'ambito delle domande di PRRV, OPR estrae un campione pari al 5% per il quale l'OPR opera la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Tali controlli sono effettuati dagli UTR e dalla provincia di Sondrio per confermare l'attendibilità del sistema di controllo amministrativo nell'ambito del SIGC (Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014).

I controlli sono finalizzati anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art. 6 del Reg. CE 555/2008 riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per «*rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale*» si intende il *reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite*).

I controlli in loco devono essere eseguiti entro il 30 settembre dell'anno di apertura del bando, e devono essere effettuati in relazione alla superficie vitata da inventario (eventualmente al lordo quindi delle capezzagne) e alla superficie vitata determinata in applicazione dell'art.75 del reg 555/2008.

La misurazione può essere effettuata sia con il GPS sia con gli strumenti tradizionali ed i dati rilevati devono essere registrati sul verbale di controllo predisposto a SIARL.

Nel caso in cui, a seguito del controllo in loco, fossero evidenziate incongruenze con i dati presenti nello schedario viticolo regionale, queste devono essere comunicate al CAA entro 15 giorni dal sopralluogo per l'aggiornamento dello schedario stesso.

In ogni caso l'UTR e la provincia di Sondrio effettuano un controllo delle superfici a GIS in fase di istruttoria, al fine di verificare la congruenza dei dati a GIS con quelli contenuti in domanda.

10.2.2 Controlli in loco intermedi

Detti controlli sono previsti solo per le azioni di Estirpazione e Reimpianto.

Gli UTR e la provincia di Sondrio sono tenuti ad effettuare un controllo in loco sul 100% delle domande al fine di verificare l'effettiva estirpazione (che deve essere effettuata per la campagna 2016/17 a partire dal 1/10/2016 al 31/12/2017) a cui segue il rilascio della autorizzazione PRRV che potrà essere utilizzata solo all'interno dell'azienda. In questa fase la misurazione è effettuata secondo il "metodo dell'inventario"

Nel caso in cui, a seguito del controllo in loco, fossero evidenziate incongruenze con i dati presenti nello schedario viticolo regionale, queste devono essere comunicate al CAA entro 15 giorni dal sopralluogo per l'aggiornamento dello schedario stesso.

Inoltre nel caso di estirpazione parziale del vigneto all'interno della stessa particella, l'UTR e la provincia di Sondrio sono tenuti ad effettuare la misurazione in campo (tramite GPS o con metodi tradizionali).

10.2.3 Controlli da effettuare dopo la realizzazione degli interventi finanziati

Gli UTR e la provincia di Sondrio sono tenuti a controllare il 100% delle domande, con misurazione delle superfici **tramite GPS**, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta effettuazione degli interventi.

Il personale tecnico incaricato del controllo dovrà essere diverso rispetto a quello che ha effettuato l'istruttoria tecnico-amministrativa.

I controlli sono effettuati al fine di verificare:

1. che le azioni siano concluse entro la 2^a campagna successiva a quella della approvazione della graduatoria;
2. che gli impianti abbiano migliorato la qualità delle produzioni;
3. che la superficie richiesta sia coerente con quella misurata con GPS;
4. che gli interventi siano coerenti rispetto a quanto presentato in fase di domanda:
 - per le Azioni del gruppo A verificare che ci sia una diversa varietà di vite, di maggior pregio enologico oppure di maggior valore commerciale;
 - per le Azioni del gruppo B verificare la diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche oppure verificare l'impianto del vigneto sulla stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;
 - per le Azioni del gruppo C.1 verificare che siano attuate le specifiche operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno, delle forme di allevamento, ecc.. (esclusa l'ordinaria manutenzione), per le quali è stato richiesto il contributo;
 - per le Azioni Combinate, verificare quanto previsto nel dettaglio di ogni tipologia di azione;
5. le fatture di acquisto dei materiali (quali per es. barbatelle, fili, pali, ganci, concimi, ecc.) esse debbono essere annullate, apponendo un timbro con data, normativa di riferimento, l'importo ammesso a contributo e firma del funzionario incaricato del controllo. Una copia dei documenti annullati è conservata agli atti;
6. la presenza del passaporto delle piante;
7. l'eventuale utilizzo di materiale termotrattato;
8. la verifica dei costi unitari sostenuti e della congruità dei prezzi regionali² (nel caso di operazioni combinata tra azioni di tipo A-B-C con una azione C2, l'importo rendicontabile, riconducibile alla messa in opera di muretti in sasso, non può superare il 25% del totale della spesa ammessa).

10.2.4 Verbal di controllo in loco (collaudo)

Per ogni controllo in loco è necessario redigere un verbale.

Le principali indicazioni che deve contenere il verbale di controllo sono le seguenti:

1. i dati del beneficiario;
2. il regime di aiuto e la domanda oggetto di controllo;

²–UTR e Provincia di Sondrio istruttore utilizza la documentazione fiscale e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati "in proprio" ("in economia") allegate alla richiesta di collaudo, per verificare che il contributo comunitario pagato per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non abbia superato il 50% rispetto alle spese effettivamente sostenute. Le operazioni eseguite "in proprio" ("in economia") vengono valutate ai fini del controllo della spesa entro i limiti dei costi previsti per le stesse. Ai fini del controllo della spesa la valutazione viene considerata in negativo se dalla descrizione il mezzo proprio utilizzato non risulta idoneo alla operazione svolta. L' UTR e Provincia di Sondrio Istruttore comparerà i costi unitari effettivamente sostenuti per la realizzazione delle opere con quelli del prezziario regionale e, laddove riscontrasse che il contributo pagato fosse superiore ai suddetti limiti (50% delle spese sostenute), provvederà a ricalcolare l'importo ammissibile sulla base dei costi unitari effettivamente sostenuti dall'azienda. In tal caso l'azienda contraente è tenuta a restituire il maggior importo percepito in anticipo maggiorato degli interessi.

3. le persone presenti (informazione da riportare nel campo note del verbale predisposto da SIARL);
4. la superficie agricola controllata e quella misurata;
5. la verifica che la superficie soggetta a controllo sia effettivamente coltivata nel caso del regime di estirpazione;
6. la data del sopralluogo;
7. i risultati delle misurazioni per parcella misurata;
8. se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso (informazione da riportare nel campo note del verbale predisposto da SIARL);
9. il metodo di misurazione utilizzato.

Lo schema di verbale è quello generato a SIARL al termine della procedura informatica di collaudo.

Nel caso dei beneficiari che hanno ricevuto pagamento in forma anticipata, contestualmente alla chiusura del collaudo, gli UTR competenti per territorio e la provincia di Sondrio inviano ad OPR la richiesta di svincolo della polizza fideiussoria.

A seguito dei collaudi il Centro di Assistenza Agricola delegato dal beneficiario all'aiuto, è tenuto all'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo, nel più breve tempo possibile, ed a riportare gli esiti del collaudo sul SIARL.

Gli UTR e la Provincia di Sondrio sono tenuti a comunicare al Beneficiario l'esito del collaudo svolto preferibilmente entro 60 giorni dall'effettuazione tramite pec. o tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso di azioni che riguardano solo reimpianto con l'utilizzo di autorizzazioni, qualora all'atto del controllo si accerti una superficie impiantata inferiore rispetto a quella richiesta in domanda, nel rispetto di quanto previsto al cap 5 " Superficie richiedibile a premio in domanda" e possibile richiedere all'UTR competente per territorio o alla provincia di Sondrio la riemissione dell'autorizzazione residua non utilizzata e nel caso l'Ente preposto consentirà alla riemissione dell'autorizzazione richiesta.

10.2.5 Controlli ex post

L'estrazione a campione viene effettuata sulla base di un'analisi del rischio ed è eseguita da OPR che comunica agli UTR e alla provincia di Sondrio competente per territorio le domande estratte e da controllare.

Gli UTR e la provincia di Sondrio qualora lo ritengano necessario, possono selezionare un campione aggiuntivo di domande da controllare, superiore al minimo fissato dalle singole disposizioni attuative ed integrativo rispetto al campione selezionato da OPR. Tale campione integrativo va comunicato ad OPR.

GLI UTR e la provincia di Sondrio dovranno effettuare controlli in loco al fine di verificare il mantenimento della destinazione produttiva per le 5 campagne successive a quelle in cui sono

stati effettuati i lavori e per la verifica del rispetto della condizionalità per i 3 anni successivi alla riscossione del pagamento dell'aiuto. Copia dei verbali deve essere inviata all'OPR.

11. PRONUNCIA DELLA DECADENZA DEL CONTRIBUTO

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale del contributo, prevede l'invio all'interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni, il provvedimento assume carattere definitivo. Nel caso in cui invece siano presentate controdeduzioni, il riesame dei presupposti della decadenza è da compiersi entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni mediante accertamento.

Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC:

- il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza,

oppure

- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.

In tutti i casi in cui non venga accertato il diritto all'aiuto dell'importo anticipato (rinunce, superficie non realizzata o non conforme, economie di spesa, fatture non eleggibili, ecc.) ai fini dello svincolo della garanzia l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo dell'anticipo maggiorato del 20% (cfr art 18 del Reg. 282/2012).

Tuttavia, qualora la motivazione del mancato riconoscimento sia dovuta a:

- ricalcolo dell'importo in conseguenza di prezziari regionali superiori ai costi unitari effettivamente sostenuti
- errori dell'Amministrazione,
- mancati adempimenti per cause di forza maggiore debitamente documentate (ai sensi del Reg. (CE) n.1306/2013 e successive modifiche e integrazioni),

ai fini dello svincolo della garanzia l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo della quota dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto, maggiorata del calcolo degli interessi secondo il tasso di interesse legale, calcolati a partire dal trentesimo giorno (data di comunicazione della lettera di richiesta restituzione).

Tale ultima modalità di calcolo si applica anche ai casi in cui la differenza tra la superficie su cui sono state realizzate le opere e la superficie per la quale è stato già pagato l'aiuto, possa essere

scaturita da errori di stima derivanti dalla mancata considerazione di elementi tecnici non puntualmente valutabili in fase progettuale, e sia possibile per L' UTR e la provincia di Sondrio accertare che l'impianto effettivamente realizzato conservi la stessa validità tecnico-economica.

In ogni caso e qualsiasi siano le casistiche della superficie in oggetto, tale entità deve essere sempre inferiore al 20% della superficie per quale è stato già pagato l'aiuto.

Per tutti gli altri casi si applicherà la maggiorazione del 20% sull'importo da restituire.

12. CONDIZIONALITÀ

Al momento della sottoscrizione della domanda di contributo il beneficiario, per non incorrere in riduzioni o esclusioni dei pagamenti, sottoscrive anche l'impegno a rispettare gli impegni di condizionalità previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale come riportato nell'allegato A - Impegni relativi ai Criteri di Gestione Obbligatori e Impegni relativi alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali.

Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei tre anni successivi al 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno (Reg. ue 1306/2013 art.97), non abbiano rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali vigenti, l'importo del pagamento è ridotto o azzerato, in funzione della portata, della gravità, della durata e della frequenza dell'inadempienza. Se l'inadempienza deriva da un'azione o da un'omissione imputabile direttamente all'agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell'importo percepito alle condizioni stabilite in tali articoli (cfr. Articolo 85 unvicies e Articolo 103 septvicies del Reg. CE n. 491/2009).

Il controllo del rispetto della condizionalità non sarà effettuato solo sulle superfici per cui si richiede il contributo, ma sull'intera azienda agricola dei richiedenti, tramite controlli in loco e, se necessario, controlli amministrativi.

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari almeno all'1% delle domande.

13. RECESSO DAGLI IMPEGNI

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è sempre possibile, in qualsiasi momento del periodo di impegno.

Tuttavia, qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, la rinuncia non è ammessa se riguarda le parti della domanda che presentano irregolarità.

La richiesta di recesso deve essere motivata da condizioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi, e deve essere inoltrata formalmente all' UTR o Provincia di Sondrio, fornendo tutta la documentazione probatoria.

Fatte salve le cause di forza maggiore, definite nel capitolo 34 del presente manuale, il recesso anticipato totale comporta la decadenza dell'aiuto e, nel caso di aiuto percepito in forma anticipata, ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria, l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'intero valore della fideiussione, quindi l'importo dell'anticipo con una maggiorazione del 20%.

14. MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE ELEGGIBILE

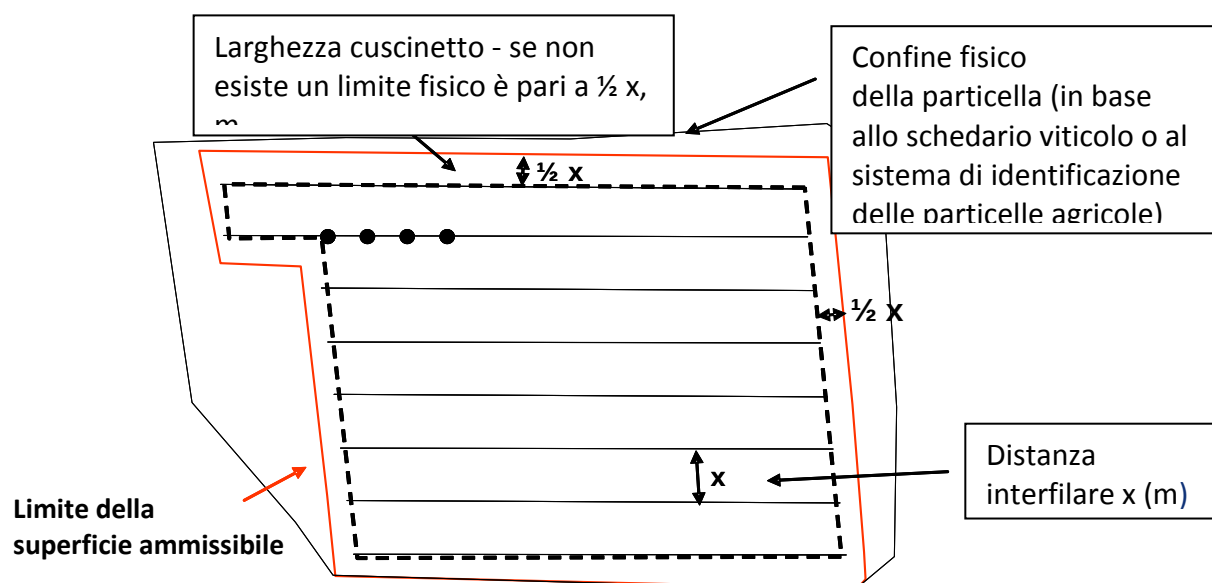
Il regime di aiuto per la Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti prevede la misurazione della superficie dei terreni coinvolti dagli interventi.

Le superfici vitate possono essere misurate secondo le seguenti metodologie:

1. metodo dell'inventario = si utilizza la procedura indicata nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per l'aggiornamento dello schedario viticolo regionale delle superfici vitate (cfr. Definizioni come in Allegato);
2. metodo della superficie eleggibile = si utilizza la procedura indicata dall' art. 75 del Reg. CE 555/2008, ai fini del pagamento delle misure riguardanti la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti. **La superficie vitata eleggibile è quella delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.**

I dati rilevati con il GPS devono essere scaricati sul SIARL su uno strato informatico (catalogo dei controlli) che non modifica le misurazioni delle superfici dell'inventario e sono quindi elaborati dal Sistema e resi disponibili agli UTR per il territorio di competenza o alla provincia di Sondrio per la redazione dei verbali di controllo in loco.

Figura 1: Indicazione schematica della superficie del vigneto ammissibile ai regimi di aiuto in virtù dell'articolo 75 del Reg CE 555/2008



14.1 Fasi della misurazione della particella in generale

Nel caso di impianto regolare e omogeneo le varie fasi della misurazione sul campo sono le seguenti:

A. Ubicazione della particella

Il primo compito del controllore è verificare che si trovi sulla particella giusta. Può farlo o localizzando la particella su una mappa catastale o ortofotografica, oppure misurando un punto nella particella con il GPS e riportandolo su una mappa appropriata.

B. Misurazione della superficie coperta da viti

Si raccomanda, come regola generale, di eseguire la misurazione seguendo scrupolosamente il confine della superficie vitata.

Per la misurazione il tecnico controllore deve rilevare la superficie netta del vigneto camminando lungo il perimetro della superficie investita a vite (da palo a palo).

Successivamente si aggiunge tutto intorno alla parcella una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari per tener conto della superficie delle radici (il vigneto può essere all'interno di una sola particella catastale oppure comprendere più particelle contigue).

Se la traiettoria seguita è intersecata da un limite fisico intorno alla parcella (muro, roccia, siepe, strada ecc.), occorrerà seguire tale limite .

Per il calcolo della fascia cuscinetto (1° buffer) il tecnico deve misurare almeno 4 interfilari per ottenere una media attendibile. Nel caso i filari esistenti fossero meno di 5, la media sarà calcolata sul numero di filari effettivamente esistenti. Il calcolo della fascia cuscinetto viene elaborato dal SIARL, dopo che l'operatore ha inserito il numero di interfilari misurati e la misura totale effettuata. (Es: filari presi in considerazione n. 5, misurazione lineare totale 10,08 m, sul GPS si dovrà inserire: n. interfile: 4, misurazione totale 10,08. Il sistema in automatico calcola la larghezza del buffer **10,08 m/4 numero interfile/2 = 1,26**)

C. Eventuale applicazione di una tolleranza tecnica

Completata la misurazione, **può** essere applicata una **tolleranza tecnica** (non superiore a m 0,75 per lato del vigneto) per valutare se si debba prendere in considerazione la superficie dichiarata o quella misurata.

Questa tolleranza tecnica è calcolata automaticamente dal GPS sull'intera parcella ammissibile all'aiuto, (non per particella catastale) misurata nella fase B, cioè usando il limite della superficie ammissibile come perimetro da moltiplicare per la larghezza della zona cuscinetto corrispondente alla precisione tecnica dello strumento di misurazione – così si determina il **2° buffer**.

D. Calcolo della superficie ammissibile all'aiuto

Una volta determinata la superficie misurata occorre calcolare la differenza tra la superficie misurata e la superficie dichiarata:

1. Superficie dichiarata superiore a quella misurata:

- a) Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie misurata è inferiore o uguale alla tolleranza tecnica, si accetta il valore dichiarato;
 - b) Se la differenza è maggiore della tolleranza, ai fini del pagamento si prende in considerazione la superficie misurata, senza la tolleranza.
2. Superficie dichiarata inferiore o uguale a quella misurata: si prende in considerazione il valore dichiarato.

TABELLA ESEMPLIFICATIVA					
Casi	Superficie vitata dichiarata in domanda (ha)	Superficie misurata comprensiva del 1° buffer (1/2 del sesto di impianto) (ha)	Tolleranza tecnica (0.75 metri)	Superficie dichiarata – superficie misurata (ha)	Superficie ammessa a contributo (ha)
1.a	1.00	0.98	0.03	0.02	1.00
1.b	1.00	0.92	0.03	0.08	0.92
2.	1.00	1.10			1.00

14.2 Metodi di misurazione delle particelle in casi specifici

a) Filare unico

La superficie vitata può essere calcolata prendendo la lunghezza del filare e aggiungendovi un cuscinetto della larghezza massima di 1,5 m tutt'intorno.

b) Viti isolate

La superficie ammissibile massima corrispondente è fissata a 5 m² per pianta.

c) Inclusioni e vuoti

Per inclusione si intende qualunque elemento non ammissibile all'aiuto che si trovi all'interno della parcella viticola (ad esempio strada, bacino d'acqua, fila d'alberi ...); i vuoti sono definiti invece come superfici all'interno della parcella dove non vi sono né viti né altri elementi.

Occorre escludere dalla superficie vitata le "inclusioni di superficie" superiori a 100 m²; tali inclusioni devono essere misurate con l'ausilio del GPS.

Le inclusioni di superficie inferiori a 100 m² devono essere escluse se la superficie totale è significativa rispetto alla superficie della parcella, ossia se la loro superficie totale è superiore a una superficie pari alla tolleranza tecnica applicabile alla parcella.

In particolare, si dovrà sempre dedurre dalla superficie ammissibile la superficie di strade interne utilizzate dai trattori per le operazioni colturali che si trovino al di fuori della superficie vitata, come pure i fabbricati permanenti.

Gli alberi isolati possono essere conteggiati come superficie vitata alle seguenti condizioni:

- 1) non devono beneficiare di aiuti,
- 2) la loro distribuzione omogenea consenta una produzione equivalente a quella di una particella senza alberi,
- 3) non devono superare la densità di 40 alberi per ettaro.

È necessario escludere anche i "vuoti", in quanto teoricamente il produttore è tenuto a colmare le lacune con nuove piante. Si può comunque accettare un certo numero di piante mancanti (per esempio una su 10) come facenti parte della superficie vitata a condizione che le lacune siano distribuite regolarmente nella parcella.

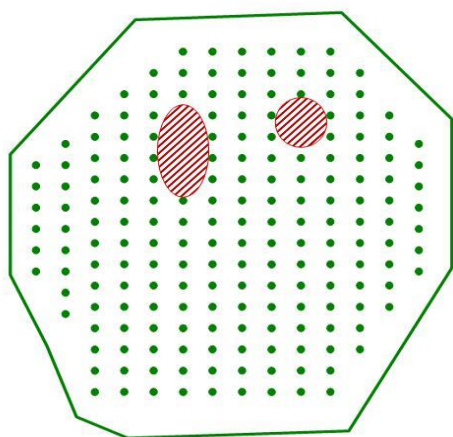
d) Caso particolare dell'inclusione di altre colture

Come regola generale, dalla superficie vitata occorre escludere le altre colture.

Nel caso di presenza nel vigneto di olivi e di frutta a guscio, in quanto colture che possono beneficiare di aiuti diretti, la superficie viticola registrata a SIARL deve essere al netto di queste due colture.

Nel caso della presenza di altri alberi, si può misurare ogni pezzo di terreno coperto da una specie specifica (ad esempio misurando il raggio o il diametro della chioma degli alberi) e dedurlo dalla superficie del vigneto.

Figura 2: Inclusioni di olivi in un vigneto (le superfici degli olivi registrate nel sistema SIGC-SIG sono evidenziate)



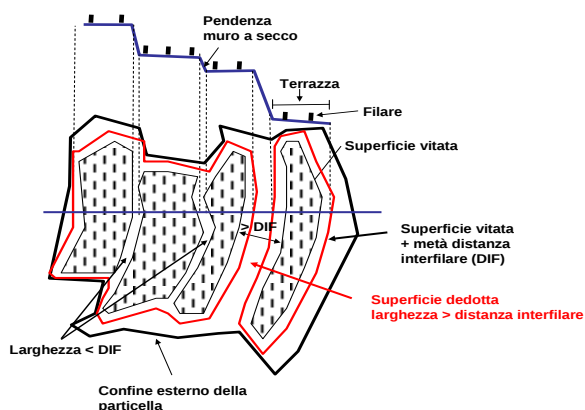
e) Terrazze

Si applica lo stesso principio delle superfici in piano: si aggiunge metà distanza interfilarare intorno ai filari presenti in ogni terrazza; se questi cuscinetti intersecano uno spazio a due dimensioni (ossia se la distanza tra le file più vicine di due terrazze adiacenti è inferiore alla

distanza interfilare) le due terrazze sono fuse in una terrazza unica; altrimenti si misurano separatamente in base alla regola generale.

La superficie finale della parcella si ottiene sommando le superfici misurate.

Figura 3: Misurazione della superficie dei vigneti a terrazze.



15 DOSSIER DI DOMANDA

All'avvio del procedimento amministrativo gli UTR e la provincia di Sondrio costituiscono il dossier di domanda.

La copertina del dossier deve riportare:

- numero della domanda;
- nominativo del richiedente;
- CUAA del richiedente;
- nominativo del funzionario incaricato dell'istruttoria della domanda.

Il dossier contiene:

- la domanda firmata in originale e tutta la documentazione allegata;
- le eventuali domande di variante, cambio del beneficiario, rinuncia, ecc.;
- la documentazione relativa all'attività istruttoria svolta (richieste di integrazione documenti, ecc.)
- i verbali relativi alle diverse fasi del procedimento amministrativo (istruttoria, controlli amministrativi, controllo in loco, ecc.) e le check-list.

E' necessario registrare cronologicamente i dati di qualsiasi documento e/o avvenimento (numero e data di protocollo e tipo di documento/evento) relativo alla domanda, sulla parte interna del dossier o sul retro di copertina.

Il dossier deve essere ordinato in modo da garantire la conservazione e la reperibilità di tutta la documentazione in esso contenuta.

Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della privacy e devono essere conservati ai sensi dell'art.9 del reg. CE n. 885/2006 per il periodo corrispondente alla durata dell'impegno ex post.

Inoltre nel dossier devono essere conservate le copie delle fatture di acquisto del materiale debitamente annullate, con timbro data, normativa di riferimento e firma del funzionario incaricato del controllo.

I verbali devono essere inviati al beneficiario secondo le modalità e i tempi previsti dal presente manuale.

In presenza di ricorsi che superano i termini di conservazione sopra definiti, i fascicoli devono essere conservati fino alla effettiva chiusura del procedimento che corrisponde all'emanazione della sentenza definitiva e all'adozione, se necessario, degli adempimenti amministrativi conseguenti.

16. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le cause di forza maggiore, così come definito dal Reg. UE n. 1306/2013, sono:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda e coinvolgono in maniera rilevante le superfici assoggettate all'impegno, tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento. Sono considerate calamità naturali solo quelle accertate dall'autorità competente con proprio provvedimento che individua il luogo interessato, o in alternativa quelle dichiarate tali da apposito certificato rilasciato da autorità pubbliche.;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Ulteriori cause di forza maggiore devono essere intese nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo". Le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore "devono essere incontestabili".

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto agli UTR per il territorio di competenza o alla provincia di Sondrio entro 30 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi.

Nel caso di ricezione dell'aiuto in forma anticipata, ai fini dello svincolo della fideiussione, il rimborso è limitato all'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto purché la notifica dell'evento all'amministrazione sia avvenuta entro 30 gg dal giorno in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza, ed il rimborso dell'anticipo sia avvenuto entro i 30 gg successivi alla richiesta dell'amministrazione. Qualora non sussistano queste due condizioni l'importo da rimborsare ai fini dello svincolo è pari all'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorato del 20%.

17. TRATTAMENTO DELLE ANOMALIE

Per tutte le domande che presentino anomalie la cui rimozione richieda un intervento di correzione, gli UTR o Provincia di Sondrio notificano tale situazione al beneficiario determinando il termine ultimo di presentazione della documentazione atta a sanare tali anomalie, tenendo in considerazione che il termine ultimo di pagamento è stabilito dalla regolamentazione comunitaria alla data del 15 ottobre di ogni anno.

Qualora la documentazione richiesta per la risoluzione delle anomalie non venga prodotta entro il termine ultimo stabilito da OPR il procedimento amministrativo di definizione della domanda è da considerarsi chiuso sulla base degli atti presenti.

OPR può riconoscere errori palesi solo se essi possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti giustificativi forniti dal beneficiario (così come previsto dall'art. 4 del Reg. UE n. 809/2014) e sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

18. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO BENEFICIARIO

In caso di cessione parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto, chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda può assumere l'impegno del cedente per la durata residua. Il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario; in caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dall'UTR per il territorio di competenza o alla provincia di Sondrio, che può decidere di non concedere il subentro.

Se il subentro avvenga prima dell'esecuzione degli impianti:

- nel caso di azioni che prevedano solo reimpianto con l'utilizzo di diritti/autorizzazioni in portafogli queste ultime non possono essere cedute all'azienda subentrante che quindi, all'atto del subentro per poter subentrare anche nei benefici previsti dal piano deve possedere proprie autorizzazioni/ diritti sufficienti per concludere le azioni previste dalla domanda.
- nel caso di azioni che prevedano l'estirpo e il reimpianto all'interno del piano, il subentro deve avvenire prima che siano eseguite le operazioni di estirpo.

Se colui che subentra assume formalmente gli impegni, chi ha ceduto l'attività non è tenuto a restituire le somme già percepite e chi subentra diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.

La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale della domanda (e il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra, il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato (anche per il periodo trascorso), fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente ed il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

Il beneficiario è tenuto a notificare all' UTR per il territorio di competenza o alla provincia di Sondrio le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

19. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati da OPR, dagli UTR per il territorio di competenza o alla provincia di Sondrio e dalla DGA è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate.

19.1 Contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda.

Avverso tali procedimenti, al soggetto interessato è data facoltà di esperire due forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione, limitatamente ai motivi di legittimità.

19.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo

Fatta salva la possibilità di inoltrare richiesta di riesame secondo le modalità previste nel presente manuale, contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione dei controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire il ricorso al Giudice Ordinario nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile.

20. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che:

- ai fini dell'erogazione del contributo previsto dalla misura in argomento, i dati devono essere forniti obbligatoriamente. Il mancato conferimento comporta la decadenza/perdita del diritto al beneficio;
- i dati acquisiti verranno trattati da OPR, dagli UTR per il territorio di competenza o alla provincia di Sondrio e/o da soggetti diversi che a vario titolo hanno accesso a tali dati, con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza relativi al procedimento amministrativo per il quale gli

stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del predetto d.lgs. n. 196/2003, tra i quali figurano:

- il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
- il diritto all'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc.

21. Richiesta/acquisizione informazioni antimafia

Ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, così come modificato e integrato dal d.lgs. 15 novembre 2012 n. 218, per la corresponsione di contributi finanziari uguali o superiori a € 150.000,00, è richiesta l'acquisizione della certificazione antimafia della Prefettura territorialmente competente, anche se detto importo viene erogato in più soluzioni (es. acconti e/o pagamenti parziali).

Pertanto l'UTR competente per territorio o la provincia di Sondrio, unitamente alla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia fornisce alla Prefettura anche le dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari con dichiarazione sostitutiva del certificato camerale e con le informazioni relative ai familiari conviventi dei soggetti previsti (art. 85 D.Lgs. 159/2011).

Acquisita l'informazione antimafia l'UTR competente per territorio e la provincia di Sondrio provvede al caricamento sul sistema informativo regionale (SIARL), utilizzando l'applicativo ELEPAG, dei dati concernenti:

la data di presentazione della richiesta di rilascio delle informazioni antimafia (data di presentazione alla Prefettura certificabile dalla cartolina di ritorno della raccomandata A.R., oppure dal timbro e data apposta dalla Prefettura se consegnata a mano),

la data di rilascio delle informazioni antimafia da parte della Prefettura territorialmente competente.

Il periodo di validità della certificazione antimafia è calcolato tramite una specifica funzionalità dell'applicativo ELEPAG.

La certificazione antimafia, ha una validità di 1 anno dalla data di acquisizione, anche nel caso in cui l'aiuto comunitario sia erogato in più soluzioni.

RIEPILOGO CODIFICHE DELLE TIPOLOGIE DI AZIONI AMMESSE SULLA MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI

A1) RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpazione e Reimpianto

A1.1) riconversione varietale - estirpazione e reimpianto

A1.2) riconversione varietale - estirpazione e reimpianto (vigneti con valenza paesaggistica/ambientale)

A2) RICONVERSIONE VARIETALE - Reimpianto con autorizzazioni

A2.1) riconversione varietale - reimpianto

A2.2) riconversione varietale - reimpianto (vigneti con valenza paesaggistica/ambientale)

A3) RICONVERSIONE VARIETALE - Sovrainnesto

A3.1) riconversione varietale - sovrainnesto

A3.2) riconversione varietale - sovrainnesto (vigneti con valenza paesaggistica/ambientale)

B1) RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO - Estirpazione e Reimpianto

B1.1) ristrutturazione del vigneto - estirpazione e reimpianto

B1.2) ristrutturazione del vigneto - estirpazione e reimpianto (vigneti con valenza paesaggistica/ambientale)

B2) RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO - Reimpianto con autorizzazioni

B2.1) ristrutturazione del vigneto - reimpianto

B2.2) ristrutturazione del vigneto - Reimpianto (vigneti con valenza paesaggistica/ambientale)

B3) RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO - Sovrainnesto

B3.1) ristrutturazione del vigneto - sovrainnesto

B3.2) ristrutturazione del vigneto - sovrainnesto (vigneti con valenza paesaggistica/ambientale)

C1) MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO - Modifica strutture di sostegno (vigneti con valenza paesaggistica/ambientale)

C1.1) miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto - modifica strutture di sostegno

C1.2) miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto - incremento delle densità di impianto di almeno il 20%

C1.3) miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto - incremento delle densità di impianto + modifica strutture di sostegno

C2) AZIONI COMBinate (vigneti con valenza paesaggistica/ambientale)

- C2.1) messa in opera di terrazzi sostenuti da muretti in sasso + riconversione varietale - estirpazione e reimpianto
- C2.2) messa in opera di terrazzi sostenuti da muretti in sasso + riconversione varietale - reimpianto
- C2.3) messa in opera di terrazzi sostenuti da muretti in sasso + riconversione varietale - sovrainnesto
- C2.4) messa in opera di terrazzi sostenuti da muretti in sasso + ristrutturazione del vigneto - estirpazione e reimpianto
- C2.5) messa in opera di terrazzi sostenuti da muretti in sasso + ristrutturazione del vigneto - reimpianto
- C2.6) messa in opera di terrazzi sostenuti da muretti in sasso + ristrutturazione del vigneto – sovrainnesto
- C2.7) messa in opera di terrazzi sostenuti da muretti in sasso + modifica strutture di sostegno
- C2.8) messa in opera di terrazzi sostenuti da muretti in sasso + incremento delle densità di impianto di almeno il 20%
- C2.9) Messa in opera di terrazzi sostenuti da muretti in sasso + Incremento delle densità di impianto + modifica strutture di sostegno

CRONOPROGRAMMA PRRV CAMPAGNA DAL 2016/17

Fasi	Descrizione delle fasi	Soggetto responsabile	Tempistiche
Presentazione delle domande	Compilazione a SIARL delle domande	Beneficiario	fino al 20/06 (n)
Varianti	Eventuale presentazione di varianti	Beneficiario	Dal 20/06 al 05/07 (n)
Riparto delle risorse	Definizione del contributo/ha e del riparto finanziario provinciale	DG Agricoltura	Entro il 31/12 (n)
Istruttoria tecnico amministrativa	Esecuzione dell'istruttoria tecnico amministrativa	UTR per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio	Fino al 30/11 (n)
Definizione esito	Comunicazione dell'esito istruttoria ai beneficiari	UTR per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio	Entro il 15/12 (n)
	Predisposizione elenco domande ammissibili ed invio ad OPR	UTR per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio	Entro il 01/04 (n+1)
	Presentazione della documentazione aggiuntiva per il pagamento	Beneficiario	Entro il 03/06 (n+1)
Effettuazione degli interventi	Estirpazione del vigneto (nel caso di contributo per estirpo e reimpianto)	Beneficiario	Dal 01/10 (n) al 31/12 (n+1)
	Conclusione, nel caso di richiesta di liquidazione dell'aiuto a collaudo, di tutte le azioni previste, entro il 3 giugno dell'anno successivo alla presentazione della domanda di aiuto	Beneficiario	dalla domanda al 03/06 (n+1)
	Conclusione degli interventi nel caso di pagamento anticipato entro la 2° campagna successiva a quella della graduatoria	Beneficiario	dalla domanda al 31/07 (n+3)
Controlli in loco prima dell'estirpazione	Verifica dell'esistenza del vigneto (nel caso di contributo per estirpo e reimpianto) 5%	UTR per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio	Entro il 30/09 (n)
Controlli in loco intermedi	Verifica dell'effettiva estirpazione e successiva emissione del'autorizzazione (nel caso di contributo per estirpo e reimpianto)	UTR per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio	Dal 01/10 (n) al 31/12 (n+1)
Controlli in loco dopo la conclusione degli interventi	Controllo a seguito della conclusione dei lavori (100% delle domande)	UTR per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio	Entro 90 gg dalla conclusione dei lavori Comunicazione dell'esito del collaudo entro 60 gg dalla data di collaudo
Controllo delle spese per le domande pagate in anticipo	Comunicazione delle rendicontazioni per le spese effettuate prima della conclusione dei lavori	Beneficiario	Entro il 15 novembre di ogni anno (fino alla conclusione dei lavori)
		UTR per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio	Dal 15 novembre di ogni anno

Predisposizione dei pagamenti	Elenchi di liquidazione inviati ad OPR nel caso di ANTICIPO	UTR per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio	Entro il 30 giugno <i>(n+1)</i>
	Elenchi di liquidazione inviati ad OPR nel caso di SALDO	UTR per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio	Entro il 10 Settembre <i>(n+1)</i>
	Pagamento degli elenchi	OPR	Entro il 15/10 (n+1)

Allegato A: IMPEGNI DI CONDIZIONALITÀ

CGO/ BCAA	SETTORE	APPLICABILITA'	NORMATIVA CGO/ NOMENCLATURA BCAA	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
CGO 1	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Aziende che ricadono in ZVN	Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)	Rispettare: • obblighi amministrativi (ad es: presentazione POA/POAS ed eventuale relativo PUA/PUAS); • obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti di allevamento; • divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati,; • utilizzo di fertilizzanti azotati nelle dosi previste (DGR 2208/11).
BCAA1	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le aziende con superfici, adiacenti ai corpi idrici	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	• A) rispetto dei divieti spaziali di utilizzazione dei fertilizzanti e dei concimi azotati. • B) Costituzione/mantenimento di fascia inerbita di larghezza di 3 o di 5 metri, in quanto azienda con superficie adiacente ai corpi idrici compresi nei Piani di gestione del Bacino del Po/Dist. Idrog. Alpi Orientali. <u>Deroga agli impegni A e B</u> per le superfici a riso e nel caso di corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici". <u>Deroga all'impegno B</u> per: • particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75; • terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare; • oliveti; • prato permanente.
BCAA2	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI	Tutte le superfici agricole	Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	Obblighi: Utilizzare le acque irrigue con regolare autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, pagamento canone ai consorzi di bonifica, ecc.) ovvero avvio dell'iter autorizzativo.

	AGRONOMICHE DEL TERRENO			
BCAA3	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le aziende	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola	<u>Per tutte le aziende:</u> rispettare il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo e garantire l'assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste. <u>Per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:</u> autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose rilasciata dagli Enti preposti, nonché rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.
BCAA4	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le aziende	Copertura minima del suolo	<u>Si applica solo ai terreni a seminativo che manifestano fenomeni erosivi:</u> a) <u>per i terreni ritirati dalla produzione:</u> assicurare una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno; b) <u>per tutti i terreni con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione:</u> <u>b1:</u> assicurare una copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi tra il 15/9 e il 15/5, o in alternativa adottare tecniche di agricoltura conservativa, <u>b2:</u> divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15/11.
BCAA5	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le aziende	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione	• Realizzare solchi acquai temporanei sui terreni a seminativo che manifestano fenomeni erosivi; • Divieto di effettuare livellamenti non autorizzati; • Mantenere la rete idraulica aziendale e la baulatura.

BCAA6	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Aziende con superfici a seminativo	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	• Divieto di bruciare le stoppie e le paglie • Deroga per le superfici a riso
CGO2	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Aziende con particelle in Zone di Protezione Speciali (ZPS) per impegno A Tutte le aziende per impegno B	Dir. 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (articoli 3 paragrafi 1,2 lettera b),4 paragrafi 1,2,4	<u>Impegno A)</u> Rispettare le misure di conservazione generali valide per tutte le ZPS (rispetto degli impegni di natura agronomica), nonché quelle specifiche per tipologia di ZPS. <u>Impegno B)</u> Al di fuori delle ZPS l'azienda è tenuta a richiedere, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari ove questi non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.
CGO3	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Aziende con particelle in zona SIC/ZSC	Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articoli 6 paragrafo 1 e 2)	Rispettare impegni di natura agronomica e gli impegni ed i divieti previsti dalle norme regolamentari nella zona SIC/ZSC di appartenenza

BCAA7	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO		Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli	Impegni: Mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio quali ad esempio: muretti a secco, siepi (di larghezza min. di 2m e max. di 20 m e di lunghezza min. di 25m e con copertura arborea/arbustiva > del 20%), stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.
CGO4	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Tutte le aziende	Regolamento (CE) 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (articoli 14, 15, 17, paragrafo 1, 18, 19, 20)	<u>Rintracciabilità:</u> • conservare la documentazione di origine degli alimenti; • etichettare adeguatamente o identificare in modo opportuno gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità; • attuare, nel caso in cui ritengano che un prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza alimentare, procedure per il suo ritiro. <u>Pacchetto igiene:</u> • stoccare correttamente le sostanze pericolose e i rifiuti; • tenere il registro dei trattamenti fitosanitari, ecc. <u>Per le aziende zootecniche</u> • immagazzinare e manipolare i mangimi medicati separatamente da quelli non medicati; • acquisire la certificazione sanitaria per gli animali introdotti in allevamento; • possedere e aggiornare il registro dei trattamenti veterinari; • non utilizzare sostanze vietate, o non autorizzate; • rispettare il periodo di sospensione prescritto; • rispettare obblighi specifici per le aziende che producono latte (ad es: manuale del latte, allevamenti indenni da brucellosi e tubercolosi, ecc.) o uova.

CGO 5	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti (tutte le specie)	Direttiva 96/22/CEE, relativa il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta- agoniste nelle produzioni animali (articoli 3 lettere a), b) ed e), e articoli 4, 5 e 7)	• divieto di somministrare agli animali sostanze ad azione ormonica, tireostatica e di sostanze beta-agoniste; • divieto di commercializzare animali o prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati tali sostanze.
CGO 6	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti suini	Direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini-(articoli 3, 4 e 5)	• Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi in BDN; • Tenere il registro di stalla aggiornato; • Identificare correttamente gli animali.
CGO 7	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti bovini e/o bufalini	Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (articolo 4 e 7)	• Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi (nascite, morti, movimentazioni) in BDN; • Tenere il registro di stalla aggiornato; • Identificare correttamente gli animali (marcatatura e passaporti).
CGO 8	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti ovini e/o caprini	Regolamento CE 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini (articoli 3, 4 e 5)	• Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi in BDN; • Tenere il registro di stalla aggiornato; • Identificare correttamente gli animali.
CGO 9	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini	Regolamento (CE) 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (articoli 7, 11, 12, 13, 15)	• divieto di somministrare alimenti a base di: proteine animali trasformate, gelatina ricavata dai ruminanti, prodotti a base di sangue e di proteine idrolizzate, fosfato di calcio e fosfato tricalcico di origine animale; • obbligo di denuncia alle autorità competenti in caso di sospetta infezione da TSE.

CGO 10	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Tutte le aziende	Reg CE n. 1107/2009, concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari - art. 55, prima e seconda frase	<u>Per tutte le aziende:</u> • tenere il registro dei trattamenti conforme e aggiornato e conservare l'eventuale delega alla tenuta del registro se necessaria; • conservare il registro dei trattamenti e le fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari per i 3 anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; • rispettare le prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; • utilizzare i dispositivi di protezione individuale; • stoccare e conservare correttamente i prodotti fitosanitari (sito a norma); • rispettare i tempi di carenza; • possedere un'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) o un certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo (<u>dopo il 26 novembre 2015</u>, tutti gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari sono tenuti ad avere l'autorizzazione anche per i prodotti non classificati). <u>Per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati T+, T, Xn:</u> conservare i moduli di acquisto di tali prodotti, oltre alle fatture di acquisto.
--------	---	------------------	---	--

CGO 11	BENESSERE DEGLI ANIMALI	Aziende con allevamenti bovini/bufalini	Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (art 3 e 4)	<u>Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti</u> • nel D. lgs 126/11 (per i vitelli); • nel D. lgs 122/11 (per i suini); • nel D. lgs 146/01 (per gli altri animali); <u>riguardo a:</u> • personale; • ispezione (controllo degli animali); • tenuta dei registri; • libertà di movimento; • spazio disponibile; • edifici e locali di stabulazione; • alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze • illuminazione minima; • pavimentazione (solo per il CGO 12); • mutilazioni; • procedure di allevamento; • attrezzature automatiche e meccaniche; • tasso di emoglobina (solo per CGO 11); • mangimi contenenti fibre (solo per per CGO 11 e 12); • presenza di materiale manipolabile (solo per CGO 12).
CGO 12	BENESSERE DEGLI ANIMALI	Aziende con allevamenti suini	Direttiva 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (art 3 e 4)	
CGO 13	CGO - BENESSERE DEGLI ANIMALI	Aziende con allevamenti zootecnici	Direttiva 98/58/CEE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (art 3, 4 e 5)	
BCAA 8	MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI	Aziende con superfici a pascolo permanente e/o prato permanente e/o prato pascolo	Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'articolo 93 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013	
				Divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente

MODULISTICA

Modello I

OCM VINO – Reg. UE 1308/2013

SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER L'EROGAZIONE DELL'ANTICIPO DELL'AIUTO PER LA RICONVERSIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DEI VIGNETI

Campagna _____

Luogo e data di emissione _____

All'Organismo Pagatore
Regionale

Regione Lombardia

Piazza Città di Lombardia, 1

20124 - Milano

PREMESSO

- a. che il Signor _____ nato a _____ il _____
C.F. _____ P. IVA _____ con residenza in _____ via
_____ o la Ditta _____ con sede in
_____ via _____, Telefono _____ Cod. Fiscale _____ P.
IVA _____ iscritta nel registro delle imprese di _____ al
numero _____ (di seguito indicato Contraente) ha richiesto
all'Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia il pagamento anticipato di
EURO _____ per le Azioni previste dal piano di
riconversione e ristrutturazione di vigneti della Lombardia approvato dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. _____
- b. che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione mediante
polizza fideiussoria per un importo complessivo di EURO _____ pari al 120% del
pagamento richiesto a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo erogato ove risultasse che la
Ditta non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;

- c. che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria l'insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, l'Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia, ai sensi delle disposizioni di cui al Reg. Ue 282/2012 e successive modifiche e integrazioni, deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.

CIO' PREMESSO

L'Assicurazione / Banca _____ P. IVA _____
_____ con sede legale in _____ CAP _____
Via/Località _____ Tel _____ (di seguito indicata
Fideiussore), nella persona del legale rappresentante pro tempore / procuratore speciale
_____ nato a _____ il
_____ dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore nell'interesse del
Contraente, a favore del Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia (di seguito indicato
OPR) dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di
restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente
aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di
rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dal OPR in dipendenza del
recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di EURO
_____.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA FIDEIUSSORE E REGIONE
LOMBARDIA/ORGANISMO PAGATORE REGIONALE:

1. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad OPR quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il pagamento dell'importo richiesto da OPR sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad OPR alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. e di quanto contemplato agli artt. 1955 - 1957 del C.C., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247

del C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di OPR.

4. La garanzia ha durata pari al periodo dell'intervento autorizzato¹, maggiorato di ulteriori tre mesi per consentire il perfezionamento degli obblighi amministrativi e finanziari previsti a carico del contraente, pertanto, il termine è fissato al²_____maggiorato di tre rinnovi semestrali automatici , più eventuali rinnovi semestrali richiesti espressamente dall'OPR, nel caso in cui ciò fosse necessario³.Lo svincolo della fideiussione è di competenza dell'OPR ed avviene con apposita dichiarazione scritta e comunicata al Fideiussore.
5. In caso di controversie fra OPR e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

- 1) Indicare la data massima entro cui devono essere effettuate le Azioni ammesse a finanziamento
- 2) Indicare la data comprensiva del trimestre successivo alla data massima di cui alla nota 1
- 3) In alternativa è possibile prevedere l'automatico rinnovo di sei mesi in sei mesi

Modello II

OCM VINO – Reg. UE 1308/2013

CONFERMA DI VALIDITA' DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA

Spett. Compagnia di Assicurazioni o Istituto di Credito

c.a Dirigente Responsabile del Ramo Cauzioni / Ufficio Fidi

OGGETTO: Conferma validità Polizza fideiussoria n. _____ del _____

Spettabile Compagnia Assicurativa o Istituto di Credito _____ abbiamo ricevuto la garanzia in oggetto emessa dall'Agenzia / Filiale _____ a favore dell'Organismo Pagatore su richiesta della Ditta _____ per l'importo di euro _____ e scadenza _____ valida per mesi ____ con rinnovo automatico di tre semestralità più altre eventuali semestralità su richiesta di OPR (oppure con rinnovo automatico di sei mesi in sei mesi).

In merito a quanto sopra si chiede conferma della validità della polizza fideiussoria in questione e del potere dell'Agente firmatario ad impegnare codesto Ente tramite la trasmissione della presente compilata nello spazio sottostante entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento.

Al riguardo si fa presente che il mancato rispetto del termine assegnato, determina l'esclusione d'inserimento del nominativo del Vs. Cliente dall'elenco dei beneficiari da inviare entro il termine perentorio del _____ all'Organismo Pagatore cui spetta il pagamento dell'aiuto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Da restituire in originale o a mezzo fax o via PEC

In caso di restituzione a mezzo fax/PEC, allegare copia di un documento d'identità del firmatario della conferma di validità della garanzia.

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000

Si conferma che la polizza fideiussoria n. _____ del _____ emessa da _____

su richiesta della Ditta _____

risulta valida ed operante per l'importo di euro _____

Tale comunicazione è valida per la conferma della garanzia in questione ai fini dell'assunzione di responsabilità direttamente da parte di questo Ente garante.

(Luogo) (Data di conferma)

Compagnia di Assicurazioni/ Istituto di Credito

Firmato

Direzione Generale

(nome cognome)

Modello III

OCM VINO – Reg. UE 1308/2013

DOMANDA DI PRRV n. _____

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DELLA PROPRIETA' DELLE SUPERFCI OGGETTO DI DOMANDA

Il sottoscritto :

QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI DEL DICHIARANTE				
CUAA (CODICE FISCALE) _____				
COGNOME O RAGIONE SOCIALE			NOME	
DATA DI NASCITA		SESSO		COMUNE DI NASCITA
giorno	mese	anno	M F	

In relazione alla domanda di sostegno alla ristrutturazione o riconversione dei vigneti presentata dal Signor (cognome) _____ (nome) _____
CUAA _____ (richiedente)
ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e n. 555/2008,

DICHIARA

- Di essere proprietario/comproprietari dei terreni sotto indicati oggetto della domanda
- Di avere concesso i terreni oggetto di domanda al sopra indicato richiedente con contratto di

_____ (esempio: affitto, comodato, comproprietà, ecc) n. _____
_____ del _____ registrato presso _____
in data _____

- Di autorizzare l'intervento relativo alla domanda di cui all'oggetto nel/nei mappali sottoindicati

Comune			Dati catastali				
COD. ISTAT		Denominazione	Sez.	Foglio	Particella	Subalterno	Superficie ha
Prov.	Comune						

QUADRO C – SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE	
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO Tipo documento: _____ N° _____ Data di scadenza: _____	Fatto a: _____ il: _____
Il dichiarante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, nonché delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, autorizza l'estirpazione del vigneto di cui alla presente dichiarazione, come sopra indicato. Autorizza ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.	
IN FEDE	
_____ Firma del dichiarante o del rappresentante legale	

Modello IV

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER LA RICHIESTA DEL PUNTEGGIO DI GIOVANE AGRICOLTORE

(ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto, in qualità di

dell'impresa Codice fiscale, con
riferimento alla domanda di aiuto presentata il __/__/__

Autocertifica

che alla data di presentazione della domanda sussista la seguente condizione³:

- età compresa tra i 18 e i 40 anni;
- s'insedia per la prima volta in qualità titolare/rappresentante legale a partire dalla data 1 gennaio 2012 in una delle seguenti modalità (1):
 - titolare di impresa agricola individuale ☐
 - legale rappresentante di società agricola: ☐

e almeno una delle seguenti condizioni:

- aver esercitato attività agricola da almeno 2 anni;
- diploma di scuola media superiore in campo agrario (della durata di almeno 3 anni)
- diploma di laurea in campo agrario, veterinario o delle scienze naturali

Data e luogo

Nome – Cognome

Informativa ai sensi del d.lgs.196/2003 – I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003 l'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

³ Note:

In caso di legale rappresentante di società agricola, la metà dell'intero capitale deve essere detenuto da soci che non hanno ancora compiuto i 40 anni di età e la metà dei soci non ha ancora compiuto i 40 anni di età. Inoltre il giovane legale rappresentante deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore e legale rappresentante della società e dimostrare di possedere almeno il 20% del capitale sociale. Ai fini della determinazione del momento dell'insediamento del giovane fa fede la data dell'atto della società con il quale viene nominato amministratore e legale rappresentante;

Modello V

PRRV – DICHIARAZIONE RENDICONTAZIONE ECONOMICA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(articolo 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto _____ nato a _____

Il _____ residente a _____ via _____

CF _____ in qualità di titolare/rappresentante legale della
Ditta _____ CUA _____ con sede in _____

Via _____ CAP _____ Comune _____ Prov _____

_____ Tel. _____ e conduttore/conduttrice dei terreni oggetto di domanda di aiuto

DOM. N° _____ per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, come previsto dagli art. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n° 445,

DICHIARA⁴

1)

a) di aver sostenuto le spese relative a beni e servizi elencati nella tabella "Fatture", per un imponibile pari a € _____;

b) di aver sostenuto solo parzialmente spese relative a beni e servizi . elencati nella tabella "Fatture", per un imponibile pari a € _____;

2)

a) di non aver sostenuto spese relative a beni e servizi, e di aver utilizzato esclusivamente materiale e manodopera di provenienza aziendale e/o materiale di consumo;

b) di aver sostenuto parzialmente spese relative a beni e servizi, e di aver utilizzato esclusivamente materiale e manodopera di provenienza aziendale e/o materiale di consumo;

⁴ inserire solo le voci che interessano allegando le relative tabelle rendicontazione fatture e/o lavori in economia

- 3) di aver realizzato i lavori in proprio elencati nella tabella "lavori in economia", secondo quanto specificato dalla normativa regionale di riferimento per il Piano di Ristrutturazione e Riconversione oggetto di contributo;
- 4) di aver utilizzato materiale nuovo autoprodotta di provenienza aziendale (pali in legno, ancoraggi).

Data e luogo

Nome – Cognome

Informativa ai sensi del d.lgs.196/2003 – I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003 l'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione , ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

TABELLA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE FATTURE

PRRV CAMPAGNA _____							
AMMONTARE IMPORTO DELL'ANTICIPO PERCEPITO € _____							
SPESE FINALI							
AZIONE FINANZIATA	DESCRIZIONE VOCE DI SPESA	COSTO MAX PREVISTO come da PREZZIARIO REGIONALE	DITTA FATTURA	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE VIGNETO FINANZIATO (€)	IMPORTO TOTALE FATTURA (€)
	TOTALE EURO						

TABELLA PER LA RENDICONTAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA

PRRV CAMPAGNA _____						
AMMONTARE IMPORTO DELL'ANTICIPO PERCEPITO € _____						
SPESE FINALI						
AZIONE FINANZIATA	DESCRIZIONE LAVORI* (voci come da DGR)	COSTO Max previsto per ha (previsto da DGR)	IMPORTO RENDICONTATO	MEZZI AGRICOLI UTILIZZATI	SUPERFICIE INTERESSATA (ha)	COSTO TOTALE
					TOTALE EURO	

*Interventi per la preparazione del suolo, preparazione del terreno e concimazione, impianto del vigneto, realizzazione del vigneto, sovrainnesto, opere idraulico agrarie

Modello VI

OCM VINO – Reg. UE 1308/2013

PRRV - Campagna _____

VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO EX POST

Ente istruttore _____

Domanda n. _____

Richiedente _____

CUAA impresa _____

Partita IVA impresa _____

Il sottoscritto funzionario incaricato del controllo ex post

in data __/__/____ ha effettuato il controllo ex post della superficie ammessa al regime di aiuti relativo al
PRRV – Campagna ____/____

ACCERTATO

1) Il mantenimento della destinazione produttiva delle superfici oggetto di aiuto

Dati catastali					anno di impianto	superficie catastale	codice utilizzo	Tipo utilizzo	superficie impiantat a	Superf. accertata ex post	Tipologia di azione
Comune	sezione	foglio	Particella	sub							
Totale superficie oggetto di PRRV accertata nel controllo ex post											
Superficie difforme											

2) la conservazione delle fatture comprovanti l'acquisto del materiale utile all'impianto del vigneto⁵.

PRECISATO

Che le particelle, oggetto di sopralluogo, sono state identificate attraverso:

- ☐ mappe e documenti catastali;
- ☐ fotografie aeree, ecc;
- ☐ Altra documentazione (specificare) _____.

e che sono state misurate mediante:

- ☐ GPS;
- ☐ scalimetro su mappe catastali, foto aeree;
- ☐ strumento topografico (specificare) _____;
- ☐ software GIS
- ☐ altro (specificare) _____.

DICHIARA

che l'esito del sopralluogo è:

- ☐ **Positivo**
- ☐ **Parzialmente positivo** con una % di difformità pari a _____ in quanto:

- ☐ **Negativo** (specificare le motivazioni):

Data _____

IL FUNZIONARIO

Firma del beneficiario o di un suo delegato

⁵ Tale controllo va effettuato solo per i primi cinque anni successivi all'effettuazione dei lavori